



PROPOSTA N°: 1166/23

NOME STRUTTURA PROPONENTE: AFFARI GENERALI E LEGALI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Peraldo Donatella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Peraldo Donatella

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Merchan Vanessa

DELIBERA N. 1065 DEL 24/04/2023

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 986 DEL 17/04/2023 AVENTE OGGETTO:
“PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESPLETAMENTO
DELL'ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE”**



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 986 del 17/04/2023 avente ad oggetto: “Preso d’atto del Regolamento Aziendale per l’espletamento dell’attività in regime di libera professione”;

Rilevato che successivamente è emersa la necessità di apportare correzioni testuali, dovute ad alcuni refusi, al regolamento allegato alla deliberazione 986/23 di cui sopra, limitatamente all’art. 5 “Categorie professionali coinvolte e modalità di autorizzazione” e all’art. 39 “Aspetti contabili e fiscali della libera professione”;

Visto il nuovo testo del Regolamento aziendale per l’espletamento dell’attività in regime di libera professione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (AL01);

Ritenuto:

- di rettificare la deliberazione n. 986 del 17/04/2023, limitatamente agli art. 5 e 39 del regolamento allegato, fermo tutto il resto;
- di prendere atto del nuovo testo del Regolamento aziendale per l’espletamento dell’attività in regime di libera professione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (AL01);

Precisato che per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa e ai regolamenti in essere;

Accertato che l’esecuzione del Regolamento assunto con il presente provvedimento è affidata al Direttore della S.C. Area Accoglienza – CUP dell’ASST Santi Paolo e Carlo;

Su proposta del Direttore ad interim S.C. Affari Generali e Legali che attesta la legittimità e la regolarità di formazione del presente provvedimento;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di rettificare la deliberazione n. 986 del 17/04/2023, limitatamente agli art. 5 e 39 del regolamento allegato, fermo tutto il resto;
2. di prendere atto del nuovo testo del Regolamento aziendale per l’espletamento dell’attività in regime di libera professione allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (AL01);
3. di precisare che per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa e ai regolamenti in essere;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Azienda;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..



ASST SANTI PAOLO CARLO

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE

INDICE

NORMATIVA	3
CAPO I – NORME GENERALI	5
1. Introduzione	5
2. Definizione	6
3. Tipologie di attività libero-professionali.....	6
4. Particolari attività a pagamento	7
5. Categorie professionali coinvolte e modalità di autorizzazione.....	7
6. Altre categorie professionali coinvolte nelle attività connesse alla libera Professione	8
6.1. Dirigenza non sanitaria	8
6.2. Personale non dirigente	8
7. Modalità di esercizio della libera professione.....	9
8. Organizzazione	10
9. Spazi.....	11
10. Orari, tempi di svolgimento e debito orario.....	12
11. Criteri generali per la determinazione delle tariffe	12
12. Comunicazione	13
13. Esclusioni e divieti.....	13
CAPO II – FONDI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE	15
14. Fondo di perequazione.....	15
15. Fondo legge Balduzzi	15
16. Fondo PTA.....	16
17. Fondo personale che collabora (supporto indiretto amministrativi, infermieri)	16
CAPO III – ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE SVOLTA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI	16
18. Autorizzazione e Modalità di richiesta	16



19.	Modalità di accesso all'attività ambulatoriale.....	17
19.1.	Amministrativo	17
19.2.	Attività di supporto.....	17
20.	Tariffe e loro ripartizione.....	17
CAPO IV – ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI.....		19
21.	Spazi e posti letto destinati all'attività libero professionale in regime di ricovero.....	19
22.	Tipologie di ricovero in forma privatistica.....	19
23.	Tariffe e loro ripartizione.....	20
CAPO V – ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI SVOLTE ALL'ESTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI.....		21
24.	Attività domiciliare	21
25.	Intramoenia allargata	21
26.	Consulti.....	23
27.	Consulenze.....	24
27.1.	Partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera c) del CCNL 19/12/2019.....	24
27.2.	Partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'azienda, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019.....	25
CAPO VI – AREA A PAGAMENTO ED ALTRE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE		26
28.	Definizione	26
29.	Area a pagamento (AP).....	26
30.	Prestazioni aggiuntive per carenza di organico.....	27
31.	Altre prestazioni aggiuntive.....	27
32.	Modalità di liquidazione dei compensi.....	27
CAPO VII – SOLVENZA AZIENDALE.....		27
33.	Definizione.....	27
34.	Tariffe	28
35.	Modalità di adesione	28
CAPO VIII - ALTRE PRESTAZIONI		28
36.	CTU/CTP.....	29
37.	Certificazioni medico-legali	29
38.	Attività clinica nell'ambito di sperimentazioni e i trials clinici profit	29
CAPO IX – FATTURAZIONE E CONTABILITA'		30



39.	Aspetti contabili e fiscali della libera professione	30
40.	Fatturazione dei corrispettivi e certificazione degli incassi di libera professione.....	30
41.	Fatturazione dei corrispettivi e certificazione degli incassi affidati a terzi previa convenzione	30
42.	Modalità di liquidazione dei compensi ai professionisti	31
CAPO X - ALTRO		31
43.	Rispetto della normativa sull'orario di lavoro	31
44.	Tutele assicurative	31
45.	Commissione Paritetica	32
46.	Sanzioni.....	33
47.	Norme finali	33
ALLEGATI.....		33
1.	Modulo di autorizzazione all'esercizio della Libera Professione	33
2.	Modulo per la fatturazione delle prestazioni domiciliari	33
3.	Modello preventivo attività di ricovero.....	33
TABELLE		34
Tabella 1 (visita LP con/senza supporto)		34
Tabella 2 (Compensi LP con esami strumentali con/senza supporto)		34
Tabella 3 (Compensi area a pagamento).....		34

NORMATIVA

Il presente regolamento aziendale disciplina l'attività di libera professione intramuraria, svolta al personale dirigente medico e dalle altre professionalità del ruolo sanitario dell'Azienda Socio-Sanitaria Santi Paolo e Carlo di Milano, in conformità alla normativa vigente in materia:

NORME NAZIONALI

- D.P.R. 20.05.1987, n. 270, norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- Legge 30.12.1991, n. 412, art. 4, comma 7 Disposizioni in materia di finanza pubblica;
- D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992, n. 421;
- Legge 23.12.1994, n. 724, art. 3, commi 6 e 7 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- Legge 23.12.1996, n. 662, art. 1, commi da 5 a 17 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- Circolare 19.2.1997 n. 3/97 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla Legge 3.12.1996, n. 662;
- D.M. 28.02.1997;
- D.L. 20.08.1997, n. 175 Disposizioni urgenti in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria del SSN, convertito con Legge 7.8.1997, n. 272;
- D.M. Sanità del 31.07.1997 Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del SSN - pubblicato su G.U. n. 181 del 5.8.97;
- D.M. Sanità del 31.07.1997 Attività libero professionale ed incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del SSN pubblicato su G.U. n. 204 del 20.8.97;
- D.M. Sanità del 28.11.1997 Estensione della possibilità di esercizio di attività libero professionale agli psicologi che svolgono funzioni



psicoterapeutiche G.U. n.45 del 24.02.98;

- D.M. Sanità del 03.08.1998 Proroga del termine di cui al comma 2, dell'art. 3, del decreto del Ministero della Sanità 31.07.1997, contenente le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria; della dirigenza sanitaria del SSN - pubblicato su G.U. n. 186 del 11/08/1998
- Legge 23.12.1998, n. 448, art. 72 Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica
- D.P.R. 19.17.1998, n. 458 Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici, e gli psicologi ambulatoriali;
- Circolare del Ministero delle Finanze del 25.03.99 n. 69/E Chiarimenti in merito alla disciplina dei compensi percepiti dai medici e altre figure professionali del SSN per lo svolgimento dell'attività intramuraria. etc ;
- D.lgs. 19.06.99, n. 229 Norme per la razionalizzazione del SSN;
- Legge 23.12.1999, n. 488 Legge finanziaria del 2000;
- d.lgs. 21.12.99, n. 517, art.5 Disciplina dei rapporti fra SSN ed Università;
- D.G.R. 21.02.2000, n. 6/48413
- D.P.C.M. del 27.03.2000 Atto di Indirizzo e Coordinamento concernente l'attività Libero Professionale intramuraria da parte della dirigenza sanitaria del SSN;
- D.P.R. 28.07.2000, n. 271
- D.lvo 28.07.2000, n. 254 Disposizioni correttive ed integrative del D.lgs.229/99 per il potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale dai dirigenti sanitari;
- Legge 26.05.2004, n. 138 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004 n. 81, recanti interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica;
- Decreto-legge 4.7.2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
- Legge 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria;
- D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, coordinato con legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189 Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di Regolazioni contabili con le autonomie locali;
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, coordinato con legge di conversione 24 febbraio 2010, n. 25 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
- Accordo 18 novembre 2010, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente l'attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale (Rep. Atti n. 198/CRS). [pubblicato G.U. n. 6 del 10.01.2011].
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, coordinato con legge di conversione n. 10/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2010)
- D.P.C.M. 25.3.2011 Ulteriore proroga di termini relativi a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con legge di conversione n. 14/2012 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (G.U. del 29 dicembre 2011);
- D.L. 28 giugno 2012, n. 89, coordinato con legge di conversione n. 132/2012. Proroga di termini in materia sanitaria;
- D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione n. 189/2012, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
- D. M. Sanità 21 febbraio 2013 Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il Supporto dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a- bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e ss.mm. ii

Norme Regionali

- Circolare Regionale n. 22/SAN del 8.5.1995 Direttive in ordine all'esercizio dell'attività libero professionale all'interno delle strutture del SSN;
- D.G.R. 09.02.2001, n. 7/3373 Approvazione di linee guida per l'attività libero professionale;
- D.G.R. Regione Lombardia del 05.04.2006, n. 2306 e n. 2307 Linee Guida regionali per la libera professione intramuraria;
- Circolare Regione Lombardia 8. 3.2008 Linee guida regionali per la libera professione intramuraria;
- D.G.R. VII/005162 del 25 luglio 2007 Determinazioni in ordine all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria;
- L.R. n. 31 del 11.07.1997 Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali (GU 3a Serie Speciale – Regioni n.47 del 29-11-1997)
- L.R. n.33 del 30.12.2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 dicembre 2009)
- DGR 3540 del 7/9/2020 Approvazione UNEE-GUIDA-ALPI-25.11.2019 in materia di attività libero professionali intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti del SSL.



Contratti

- CCNL di lavoro dell'area sanità – Dirigenza Triennio 2016-2018
- CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio 2016 – 2018

CAPO I – NORME GENERALI

1. Introduzione

La ASST Santi Paolo e Carlo coerentemente con le finalità istituzionali dell'Azienda e sulla base delle disposizioni di legge vigenti individua il seguente quadro di riferimento e di indirizzo generale per sviluppare un'area organizzativa specificamente dedicata alla gestione di servizi a pagamento da offrire sul mercato sanitario in parallelo ed in modo integrato alle altre attività istituzionali erogate con oneri a carico del SSN.

Sono individuate tra le finalità quelle di:

- fornire un livello di offerta sanitaria integrativa e non sostitutiva a quella rappresentata dai servizi prestati all'utenza per conto del SSN;
- assicurare risposte adeguate ai bisogni di salute della popolazione continuando a garantire prioritariamente tutti i livelli di assistenza previsti dal SSN;
- salvaguardare la libera scelta individuale degli utenti che si rivolgono alla struttura;
- garantire il diritto sancito dalla normativa verso il personale della dirigenza sanitaria che opti per l'attività professionale intramoenia, di esercitare la stessa nell'ambito dell'Azienda di appartenenza;
- aprire spazi di attività che consentano il corretto esercizio della libera professione intramuraria per i dirigenti dell'area medica e sanitaria che hanno optato per mantenere un rapporto contrattuale di esclusività;
- contribuire alla crescita complessiva della produttività aziendale e del livello di risposta alle richieste degli utenti sia nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza che per prestazioni ulteriori che saranno comunque individuate sempre in base a criteri di appropriatezza;
- valorizzare le competenze professionali di tutto il patrimonio di risorse umane aziendale che rappresenta il principale elemento di qualità e competitività dei servizi che l'Azienda rende disponibili;
- mettere in primo piano il ruolo di reciproca interdipendenza che c'è tra l'ASST ed i suoi Professionisti, che all'interno della organizzazione della Azienda costruiscono la propria crescita professionale e la propria capacità operativa;
- garantire coerenza con le finalità istituzionali dell'Azienda tutelandone l'integrale e prioritario assolvimento;
- garantire sostanziale parità di trattamento degli utenti, indipendentemente dalla loro scelta di avvalersi del regime istituzionalmente a carico del SSN ovvero di quello libero-professionale, assicurando la medesima qualità di prestazioni ed il rispetto equilibrato dei tempi di risposta;
- garantire la trasparenza dell'offerta di prestazioni e delle tariffe attraverso un sistema tariffario che tenga conto delle esigenze di completa copertura dei costi aziendali e del margine di finanziamento



previsto dalla normativa per abbattimento liste attesa e prevenzione, oltre che di una adeguata valorizzazione economica delle professionalità del personale dipendente operante nell'Azienda;

- assicurare che l'organizzazione aziendale garantisca, con tutto il proprio personale e con le proprie strutture, la continuità di cura ed assistenza fornita abitualmente a tutti gli utenti indipendentemente dal regime di assistenza scelto.

2. Definizione

Per attività in regime di Libera professione intramoenia del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende *"l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del SSN di cui all'art. 9 del D.lgs. del 30/12/1992, n. 502 e ss.mm.ii." (cfr. art. 2 DPCM del 27/03/2000)*

3. Tipologie di attività libero-professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 – quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dal CCNL 19/12/2019 Area della sanità, le tipologie di Attività libero-professionali sono le seguenti:

- a) libera professione individuale caratterizzata dalla libera scelta, da parte dell'utente, del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione ai sensi dell'art. 114, comma 4 del CCNL 19/12/2019 Area della sanità, quali ad esempio prestazioni terapeutiche e/o diagnostiche, certificazioni, relazioni tecnico-sanitarie o perizie medico-legali richieste a fini privati;
- b) libera professione in équipe, ai sensi del suddetto art. 114 comma 4, svolta in équipe all'interno delle strutture aziendali caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, quali ad esempio le assicurazioni;
- c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- d) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento, richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati e nel rispetto delle direttive regionali in materia.

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, si considerano prestazioni erogate in regime libero professionale ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, anche le prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dall'Azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste d'attesa o di acquisire



prestazioni aggiuntive (cosiddetta area a pagamento), soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti, in accordo con le équipes dei servizi interessati.

L'attività libero-professionale può essere svolta in equipe nell'ambito delle tipologie previste dall'art. 115, comma 1 lettere b), c) e d) del CCNL 19/12/2019.

L'equipe può comprendere professionisti di differente ruolo e disciplina.

4. Particolari attività a pagamento

Oltre agli argomenti strettamente collegati all'attività libero-professionale sia in regime ambulatoriale che di ricovero agli effetti del presente regolamento verranno descritte e normate alcune particolari attività a pagamento che rientrano comunque nelle tipologie di attività libero-professionale di cui all'articolo 3 e che vengono di seguito elencate:

- a. Attività domiciliare*
- b. Intramoenia allargata*
- c. Consulti*
- d. Consulenze*
 - *Richieste al professionista da singolo utente presso altra struttura*
 - *Richieste all'Azienda da terzi presso altra struttura*
- e. Certificazioni medico-legali*
- f. CTU/CTP*
- g. Solvenza aziendale*
- h. Area a pagamento ed altre prestazioni aggiuntive*
- i. Attività clinica nell'ambito di sperimentazioni e i trials clinici profit*

5. Categorie professionali coinvolte e modalità di autorizzazione

Le disposizioni del presente Regolamento Aziendale relative all'attività libero professionale intramuraria si applicano, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, a tutto il personale medico chirurgo, veterinario e odontoiatra, e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi e odontoiatri nuovo ordinamento), nonché limitatamente alla parte assistenziale, al personale universitario, personale convenzionato con l'ASST, ai sensi dell'art. 4, 2° comma del DPCM 27/03/2000, e al medico specialista ambulatoriale (SUMAI) di cui al DPR 271/2000. Inoltre, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici di cui all'articolo successivo, al restante personale sanitario dell'equipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'ALPI (art. 3 del DPCM 27/03/2000).



L'attività libero professionale intramuraria può essere esercitata esclusivamente dai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o a tempo determinato che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo.

Il regime di esclusività può essere scelto dai Dirigenti medici, veterinari e sanitari all'atto della stipula del contratto ed eventualmente modificata entro il 30 novembre di ogni anno con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

Tutti i Dirigenti medici e sanitari dell'Azienda che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere di esercitare la libera professione intramuraria sia in regime ambulatoriale che di ricovero, in rapporto alle strutture e agli spazi messi a disposizione dall'ASST.

Il dirigente che intende svolgere la libera professione intramuraria ambulatoriale e/o di diagnostica strumentale inoltra richiesta all'Azienda secondo le modalità previste all'articolo 18.

La Direzione Medica del Presidio di appartenenza è deputata ad esprimere parere vincolante.

L'autorizzazione formalmente è rilasciata dal Direttore Generale.

I professionisti che operano in Azienda con contratti atipici con rapporto di non dipendenza non possono svolgere attività in regime di libera professione individuale, possono altresì essere incaricati dalla Azienda per lo svolgimento di prestazioni a favore di pazienti anche solventi con incremento del debito orario causalizzato a fronte di un corrispettivo, previsto a carico della tariffa della prestazione, corrispondente a quello riservato al personale dipendente.

6. Altre categorie professionali coinvolte nelle attività connesse alla libera Professione

6.1. Dirigenza non Sanitaria

Per quanto riguarda la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo si richiama il contenuto dei relativi CCNL.

6.2. Personale non dirigente

Il personale non dirigente partecipa alla libera professione intramuraria svolta dai dirigenti del ruolo sanitario attraverso le seguenti forme:

- a) attività di supporto diretto
- b) attività di supporto indiretto

Le forme sopraindicate differiscono sia per quanto riguarda le modalità di partecipazione all'attività libero professionale che per quanto attiene alle modalità retributive. Qualora le disponibilità fornite dagli operatori dipendenti non dovessero essere sufficienti a coprire il fabbisogno di supporto dei professionisti, l'ASST si riserva la possibilità di ricorrere a personale esterno per coprire il fabbisogno eccedente tramite contratti atipici previsti per legge e/o mediante convenzioni con aziende esterne



(cfr. art.4, comma, lett. a) D.M. Sanità del 31/7/1997, l'art. 12, comma, lett. a) del DPCM 27/3/2000, l'art. 15 septies, comma 5-bis, del D.lgs. 502/92).

A - Attività di supporto diretto

Svolge attività di supporto diretto il personale che, con la propria presenza e specifica professionalità individuale, fornisce un contributo diretto all'erogazione della prestazione di norma al di fuori dell'orario di servizio.

La partecipazione del personale che presta supporto diretto allo svolgimento delle attività libero professionali è volontaria.

Il personale sanitario del comparto che intende svolgere l'attività di supporto diretto, comunica per iscritto la propria disponibilità alla Direzione delle Professioni Sanitarie che avrà validità annuale. Questo si manifesta tramite la costituzione di un elenco del personale dichiaratosi disponibile, articolato per profilo professionale. È cura della Direzione delle Professioni Sanitarie garantire la trasparenza e il turn over del personale di supporto che ha dichiarato la propria disponibilità, pur nel rispetto delle singole professionalità, in relazione alle varie attività libero-professionali autorizzate.

B - Attività di supporto indiretto

Per attività di supporto indiretto si intende l'insieme delle attività necessarie per l'esercizio della libera professione, di norma fuori orario di servizio, non necessariamente collegate alla concreta prestazione resa dal medico. A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo è considerato personale di supporto indiretto il personale del ruolo amministrativo che svolge attività di prenotazione, accettazione, fatturazione e pagamento presso sportelli dedicati all'A.L.P., nonché il personale infermieristico/ostetrico/tecnico/di supporto dedicato all'accoglienza del paziente in libera professione.

Viene inoltre considerato personale di supporto indiretto per l'attività chirurgica il personale del reparto in cui è degente il paziente, al quale viene attribuito uno specifico compenso determinato come previsto all'art. 20 del presente Regolamento.

7. Modalità di esercizio della libera professione

L'attività può essere svolta dal personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo (cfr. art. 15 quinquies, 1° e 2° comma, del D.lgs 502/92 e s.m.i) e può avvenire contemporaneamente nelle diverse tipologie su indicate, che non debbono pertanto essere considerate alternativamente tra loro, e può avere luogo in più sedi (cfr. DGR 3540 del 7/9/2020, Regione Lombardia

Non può comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume di attività superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. Pertanto, deve essere rispettato il principio di prevalenza dell'attività istituzionale rispetto a quella libero professionale in modo tale che i volumi di quest'ultima non



possano superare quelli istituzionali, nonché il principio di prevalenza dei volumi di attività su base oraria di attività necessari per i compiti istituzionali, in modo tale che l'impegno orario per l'attività libero professionale non superi quello contrattualmente dovuto. (DGR XI / 3540 del 07/09/2020)

È prestata, di norma, nella disciplina di appartenenza. Il personale è autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole della Direzione Strategica e della commissione paritetica ad esercitare l'attività in altra struttura dell'ASST o in una disciplina diversa a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L'autorizzazione è concessa per l'esercizio delle attività di prevenzione e sorveglianza (cfr. D.lgs. 243/95 e ss.mm.ii., e D.lgs. 81/08 ss.mm.ii.) nel rispetto delle condizioni previste dalla legge (cfr. art. 5, 4° comma, del DPCM 27/03/2000, art. 1, 4° comma, Decreto Ministero della Sanità del 31/07/1997);

Non deve contrastare con le finalità istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riferimento alla tutela, da parte del servizio pubblico, della salute dei cittadini.

8. Organizzazione

Al fine di garantire il cittadino circa le modalità di esercizio della Libera Professione, l'Azienda si impegna ad espletarle mediante standard qualitativi ed organizzativi non inferiori a quelli assicurati per tutte le altre attività.

È riconosciuto e garantito il diritto di parità nel trattamento sanitario fra i pazienti interessati alle prestazioni di cui al presente regolamento ed i pazienti in regime di attività erogate con oneri a carico del SSN, ciò con riferimento a tutte le prestazioni previste o che si rendono necessarie ai fini dell'assistenza sanitaria, sia ordinarie che urgenti, dell'accoglienza amministrativa e di ogni altro servizio aziendale.

Tutto il personale dell'Azienda è tenuto a prestare la propria attività, nell'ambito del rapporto di lavoro in essere con la stessa, per fornire ai cittadini che accedono alla Libera Professione tutti i servizi aziendali e gli stessi standard assistenziali e di accoglienza amministrativa assicurati a coloro che fruiscono di prestazioni erogate a carico del SSN.

L'Azienda, al momento della richiesta della prestazione, deve permettere al cittadino di conoscere con chiarezza la spesa che dovrà sostenere. Il preventivo, salvo esigenze straordinarie verificatesi durante la prestazione, deve contenere tutti gli elementi certi degli oneri addebitabili e le indicazioni orientative sugli oneri incerti in ragione di variabili non definibili preventivamente.

L'ASST, al fine di assicurare il corretto esercizio dell'attività libero professionale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, organizza tale attività, nel rispetto delle seguenti modalità:

- Collegamento all'infrastruttura di rete per la connessione tra l'ASST e le strutture interne o esterne (studi professionali autorizzati) presso le quali viene esercitato l'attività libero professionale, che consente la prenotazione, l'inserimento dei dati relativi ai tempi di svolgimento dell'attività, delle prestazioni erogate al paziente, il controllo dei volumi di attività ed il collegamento al fascicolo sanitario elettronico;



- La prenotazione deve essere effettuata in rete tramite il sistema di prenotazione aziendale centralizzato sia in sede sia fuori.
- Deve essere garantita la tracciabilità del percorso dalla prenotazione alla riscossione delle prestazioni attraverso la rete CUP aziendale, nell'ambito del sistema informativo integrato regionale.
- Deve essere garantita la tracciabilità del pagamento attraverso strumenti di pagamento messi a disposizione dall'ASST.
- È fatto divieto ai professionisti che svolgono l'attività libero professionale intramuraria di riscuotere direttamente i compensi relativi alle prestazioni da loro erogate, ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Regolamento Aziendale.

9. Spazi

In applicazione degli artt. 4, comma 11 e 15 quinquies d.lgs. 502/1992 e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, costituisce un diritto del personale medico con rapporto esclusivo lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dell'azienda, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall'Azienda con il concorso del Collegio di direzione e con le procedure indicate nell'art. 7 co. 5 CCNL.

In tale atto l'ASST individua gli spazi e le risorse strumentali destinati all'attività libero professionale, in modo tale che gli stessi risultino idonei e funzionali all'esercizio dell'attività privata e siano distinti, almeno per i tempi di utilizzo, da quelli dedicati all'attività istituzionale. In particolare, gli spazi utilizzabili per l'attività a pagamento ambulatoriale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non sono inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati complessivamente all'attività istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura (Cfr. art.5, 3° comma, del DPCM 27/03/2000).

Non è in alcun modo autorizzato l'esercizio della Libera Professione al di fuori degli spazi e degli orari assegnati e senza preventiva registrazione delle prenotazioni nelle agende.

L'Azienda - fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera - deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti medico-veterinari l'esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi dell'art. 72, comma 11 Legge 448/1998 e delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, garantendo in tal modo l'esercizio del diritto ed evitando qualunque impedimento che ne costituisca una oggettiva limitazione.



10. Orari, tempi di svolgimento e debito orario

Pur mantenendo prioritario il concetto di prevalenza dell'attività istituzionale, l'attività libero professionale, nelle varie tipologie sopra previste, deve essere svolta fuori orario di servizio, di norma con timbratura attestante l'esercizio dell'attività libero professionale, ovvero svolta in momenti distinti e separati dall'attività istituzionale durante l'intero arco della giornata.

Per le discipline, per le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche della relativa attività, non è possibile prevedere la distinzione temporale fra attività libero professionale/solvenza aziendale e attività istituzionale (attività dei laboratori, dei servizi o altri settori), sono determinati i tempi medi di esecuzione delle prestazioni da effettuare in libera professione.

Il debito orario si realizza quando il personale coinvolto nell'attività libero professionale/solvenza aziendale (personale titolare, componenti di équipe, personale di supporto diretto e indiretto, ecc.) presta tale attività durante il normale orario di servizio. Tale circostanza si verifica quando:

- a) non sia possibile differenziare gli orari di effettuazione delle prestazioni libero professionali
- b) per cause di forza maggiore, l'attività libero professionale è eseguita in continuità temporale con l'attività istituzionale

Per ciascun dipendente, il debito orario maturato in un determinato periodo di tempo viene reso entro i due mesi successivi, secondo le indicazioni del Direttore della S.C. di appartenenza.

11. Criteri generali per la determinazione delle tariffe

Nella fissazione delle tariffe valgono i seguenti principi generali:

- a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
- b) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, i costi pro quota, anche forfetariamente stabiliti, per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature.
- c) le tariffe di cui sopra non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni.
- d) nell'attività libero professionale di équipe, la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene, da parte delle aziende, su indicazione dell'équipe stessa.
- e) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital, la tariffa è definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle Regioni, nei limiti delle quote previste dall'art. 28, commi 1 e segg. della legge n. 488/1999;



Le tariffe relative sia alle prestazioni di libera professione, ambulatoriali e/o di diagnostica strumentale e di laboratorio che a quelle di ricovero, sono concordate con l'ASST, su proposta dei Dirigenti interessati, tenuto conto dei costi diretti ed indiretti, delle quote ammortamento, correlati alla gestione dell'attività libero professionale e del nomenclatore tariffario.

Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

12. Comunicazione

L'ASST garantisce un'adeguata informazione al cittadino sull'attività libero professionale, sui calendari di attività, tariffe, e sui medici disponibili. Tale informazione avviene su tutti i canali informativi disponibili sia fisici che informatici, quali ad esempio sito aziendale e sportello telefonico aziendale dedicato.

13. Esclusioni e divieti

L'opzione in ordine al rapporto esclusivo comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite all'ASST, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. Pertanto, al personale dipendente del SSN a rapporto esclusivo è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o subordinato, salvo quanto previsto dalla vigente normativa in termini di autorizzazione da parte dell'ASST.

L'ALPI non è consentita relativamente ai ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione. (DGR XI / 3540 del 07/09/2020)

Non è consentita anche nelle seguenti ipotesi:

- rapporto di lavoro non esclusivo
- rapporto di lavoro a impegno ridotto
- assenza dal servizio per malattia o infortunio
- periodo di astensione dal servizio, obbligatorio e/o facoltativo (ai sensi del D. Lgs. 151/2001 e L. 53/2000)
- per l'intera giornata di ferie
- per l'intera giornata dei permessi retribuiti per aggiornamento professionale;
- per l'intera giornata dei permessi e congedi per legge 104/92;
- per l'intera giornata di sciopero e aspettativa senza assegni e distacchi;
- turni di pronta disponibilità o di guardia
- nel periodo di sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari previsti dal CCNL e dal Codice disciplinare aziendale
- inidoneità con limitazione allo svolgimento di determinate prestazioni, limitatamente alle stesse.



Il personale che ha optato per l'extramoenia non può effettuare alcuna tipologia di attività libero professionale intramoenia, ivi comprese le consulenze, consulti.

L'ALPI non può essere esercitata in tutte le ipotesi in cui sia in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'ASST ovvero sia di ostacolo alla piena funzionalità dei servizi e all'assolvimento dei compiti d'istituto. Non può essere esercitata nel caso in cui si configurino situazioni individuali di conflitto di interessi e, più in generale, di incompatibilità in funzione delle attività svolte.

Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento e demandate od altra regolamentazione aziendale:

- partecipazione ai corsi di formazione, corsi di laurea, master e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica dello stato di invalidità civile e di handicap);
- relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- partecipazione ai comitati scientifici;
- partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
- attività professionale resa in qualità di CTU presso i tribunali.

Nello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria non è consentito l'uso del ricettario del SSN, ai sensi dell'art.15 quinquies, 4° comma, del D.lgs. 502/92 e s.m.i.

Non è possibile effettuare prestazioni libero professionali, appartenenti ad aree cliniche che non siano garantite anche in ambito istituzionale e che non siano accreditate.

Le prestazioni non erogabili in regime istituzionale ordinario, quindi tutte quelle al di fuori dei LEA, possono essere erogate in regime SA.

L'eventuale sospensione o interruzione del rapporto di lavoro comporta la contestuale sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento di tutte le forme di attività libero professionali previste dal presente Regolamento.

Qualora venga accertato che l'attività risulti prestata in una delle condizioni ostative sopra elencate e nei casi di mancato rispetto della previsione normativa si applica l'art. 46 del presente Regolamento.



CAPO II – FONDI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

14. Fondo di perequazione

Ai sensi di quanto previsto dal DPCM 27/3/2020 e da C.C.N.L. 2016-2018 dell'area della Dirigenza Medica, una quota pari al 5% dei proventi dell'attività libero - professionale, al netto delle quote previste a favore dell'ASST, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

Dette discipline sono annualmente individuate in apposita sessione di contrattazione integrativa.

La quota viene distribuita entro il 30 giugno in forma inversamente proporzionale rispetto ai proventi libero-professionali del singolo dirigente nel rispetto della normativa vigente e monitorato annualmente.

Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale.

L'assegnazione di quote derivanti dalla ripartizione di tale Fondo determina per i percipienti la maturazione del monte ore accumulato, di un debito orario la cui entità è determinata in 60 euro/ora.

In via transitoria le parti concordano nella distribuzione dei residui del fondo degli anni precedenti con le stesse modalità di cui sopra.

15. Fondo legge Balduzzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 189/2012 (legge Balduzzi), una quota pari al 5% dei compensi spettanti ai dirigenti, al netto di quote a favore dell'ASST, delle quote fondo previste dal presente regolamento e dagli eventuali compensi spettanti al personale di supporto diretto e derivanti dall'attività libero professionale svolta all'interno delle strutture aziendali, in regime ambulatoriale e di ricovero, nonché dai consultori, perizie di parte, prestazioni domiciliari e dall'attività svolta presso gli studi professionali autorizzati per la libera professione intramoenia allargata, è accantonata dall'ASST e vincolata ad interventi di prevenzioni ovvero per finanziare l'acquisizione di prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste di attesa istituzionali.

Non sono soggetti alla trattenuta di cui sopra i proventi derivanti dall'attività svolta in solvenza aziendale.

L'amministrazione si impegna a fornire annualmente in sede di Comitato Paritetico puntuale rendicontazione dell'utilizzo di questo fondo.

Eventuali residui andranno ad incrementare il fondo per l'anno successivo.



16. Fondo PTA

È previsto l'accantonamento di uno specifico fondo alimentato da quote derivanti dalle tariffe libero professionali relative all'attività ambulatoriale e di ricovero pari all'1,5% della tariffa delle prestazioni erogate in regime di libera professione per la remunerazione del Personale Dirigente PTA, ma che con la loro attività rendono possibile l'organizzazione e l'esercizio della libera professione intramuraria.

Il riconoscimento del compenso avviene con esclusivo riferimento alle funzioni svolte, sulla base degli accordi stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

L'ammontare del fondo deve garantire la copertura di tutti i costi a carico dell'ASST connessi e dovuti per legge.

Dalla ripartizione del Fondo non può derivare agli aventi diritto un beneficio economico superiore a quello medio attribuito al personale sanitario avente diritto alla perequazione di cui all'art. 5, comma 2, lett. e) del DPCM 27/3/2000.

17. Fondo personale che collabora (supporto indiretto amministrativi, infermieri)

Per la remunerazione del personale amministrativo dedicato all'attività di prenotazione, fatturazione e pagamento delle prestazioni libero professionali, fuori orario di servizio nonché dell'attività svolta dal personale infermieristico/ostetrico di supporto per l'accoglienza e assistenza ai pazienti privati è previsto accantonamento di uno specifico fondo alimentato da quote derivanti dalle tariffe libero professionali relative all'attività ambulatoriale pari al 5% della tariffa di vendita delle prestazioni erogate in ragione di libera professione (cfr. D.M. 31.07.1997, art. 4).

La remunerazione del personale è vincolata all'erogazione della sopra descritta attività al di fuori dell'orario di servizio.

L'ammontare del fondo deve garantire altresì la copertura degli oneri fiscali e dei contributi a carico dell'ASST e dovuti per legge, derivanti da tale attività di supporto.

CAPO III – ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE SVOLTA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

18. Autorizzazione e Modalità di richiesta

Il Dirigente che intende svolgere attività libero professionale ambulatoriale, e/o di diagnostica strumentale inoltra richiesta all'Ufficio Libera Professione.

La richiesta, da formalizzare su apposito modulo (Allegato 1) contiene le seguenti indicazioni:



- il presidio e il locale in cui si intende esercitare l'attività
- le modalità di svolgimento: giorni e orari
- la tipologia delle prestazioni
- il compenso richiesto per la prestazione da cui definire la tariffa proposta per l'utenza, determinata secondo quanto previsto dal successivo articolo 20
- l'eventuale utilizzo di personale di supporto
- le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla prestazione
- tempo medio di esecuzione per le prestazioni.

La richiesta viene trasmessa per il parere alla Direzione Medica di Presidio ed alla Direzione delle Professioni Sanitarie per la parte di competenza, al fine di valutare:

- la compatibilità dei volumi di attività LP con quelli istituzionali
- la congruità dell'utilizzo o meno del personale di supporto diretto rispetto alla tipologia di prestazione
- la disponibilità degli appositi locali/ambulatori nei giorni e orari richiesti dal Dirigente
- la presenza di attrezzatura idonea necessaria all'espletamento dell'attività richiesta.
- la non conflittualità tra l'attività libero professionale e l'attività istituzionale

Acquisiti i pareri la domanda verrà formalmente autorizzata dal Direttore Generale

L'atto verrà quindi trasmesso all'ufficio Area Accoglienza – Cup per l'apertura dell'agenda.

19. Modalità di accesso all'attività ambulatoriale

19.1. Amministrativo

La gestione delle prenotazioni, la fatturazione ed il pagamento delle prestazioni ambulatoriali e/o di diagnostica strumentale di libera professione viene effettuata dal personale degli uffici CUP e spedalità, presso i quali sono stati realizzati appositi sportelli dedicati.

19.2. Attività di supporto

Al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività sanitaria è garantita la presenza del personale infermieristico/ostetrico/tecnico e della riabilitazione, così come avviene durante lo svolgimento di attività in regime SSR.

20. Tariffe e loro ripartizione

Le tariffe delle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale ed esami di laboratorio, al netto degli onorari stabiliti per i professionisti che erogano le prestazioni, devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'azienda, come di seguito dettagliato:

1. compensi del personale sanitario che assicura il supporto diretto al professionista;
2. quota che va ad alimentare il fondo aziendale di perequazione a favore dei dirigenti pari a 5% della tariffa, al netto della quota a favore dell'Azienda;



3. una quota pari al 5% dei compensi spettanti ai dirigenti, al netto delle quote precedentemente indicate, è accantonato dall'ASST per interventi di prevenzioni ovvero per finanziare l'acquisizione di prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste di attesa istituzionali (legge 189/2012 cd fondo Balduzzi);
4. quota del 1,5% del compenso del professionista per alimentare il fondo personale dirigente PTA;
5. quota per la copertura degli oneri riflessi riferiti ai compensi da corrispondere al personale che partecipa direttamente o indirettamente all'erogazione delle prestazioni (IRAP personale dirigente e comparto, oneri sociali personale del comparto);
6. costi dei materiali;
7. costi di ammortamento e di manutenzione delle attrezzature;
8. quota di accantonamento per il personale che svolge supporto indiretto;
9. quota a remunerazione degli spazi messi a disposizione dall'ASST per l'esercizio della Libera Professione;

Al fine di definire la tariffa da praticare agli utenti per l'esecuzione di una visita specialistica o di una qualsiasi altra prestazione che possa richiedere anche l'uso di materiali e apparecchiature elettromedicali, il dirigente definisce il proprio compenso sul modulo per la richiesta di autorizzazione alla Libera professione. Nella medesima richiesta, il dirigente dovrà specificare se intende avvalersi del personale di supporto diretto per la propria attività individuandone la qualifica.

Per le prestazioni in cui è prevista la partecipazione di altro personale dirigente, sarà indicato anche il compenso richiesto dallo specifico professionista.

In base a quanto definito dall'articolo precedente si determina la tariffa come segue:

Quota del 90%

1. compenso del professionista/equipe
2. quota per la copertura degli oneri riflessi riferiti all'erogazione delle prestazioni (IRAP personale dirigente e comparto, oneri sociali personale del comparto)
3. quota del 5% del compenso del professionista/equipe per alimentare il fondo aziendale di perequazione a favore dei dirigenti del ruolo sanitario (art 116 comma 2 CCNL 19/12/2020)
4. una quota pari al 5% dei compensi spettanti ai dirigenti, al netto delle quote precedentemente indicate, è accantonato dall'ASST per interventi di prevenzioni ovvero per finanziare l'acquisizione di prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste di attesa istituzionali (legge 189/2012 cd fondo Balduzzi);
5. compenso del personale sanitario che assicura il supporto diretto del professionista/equipe, se previsto;
6. costo fisso aziendale per materiali, ammortamento, manutenzione delle attrezzature.

Quota del 10%

7. quota per il fondo di supporto indiretto (5%);
8. quota a remunerazione dell'utilizzo degli spazi dell'Azienda (3,5%);
9. fondo per il personale dirigente PTA (1,5%).



Nel caso in cui la prestazione non richieda l'uso di materiali e apparecchiature elettromedicali si stabilisce che la percentuale relativa al punto 6 (costo fisso) è definita nel 3% e la tariffa viene determinata secondo quanto previsto nella Tabella 1 (visita LP con/senza supporto)

Nel caso invece la prestazione richieda l'uso di materiali e apparecchiature elettromedicali la percentuale relativa al punto 6 (costo fisso) è variabile rispetto al tipo di materiale o apparecchiatura utilizzati e la tariffa viene determinata secondo quanto previsto nella Tabella 2 (Compensi LP con esami strumentali con/senza supporto)

La Chirurgia ambulatoriale viene ricompresa in quest'ultima categoria e definita nella medesima Tabella 2

La Chirurgia Ambulatoriale Complessa (BIC/BOCA), nel caso in cui la prestazione venga erogata all'interno di una Sala Operatoria del Blocco Operatorio, segue le regole dell'attività libero-professionale in regime di ricovero di seguito descritte.

CAPO IV – ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

21. Spazi e posti letto destinati all'attività libero professionale in regime di ricovero

La Direzione Aziendale su proposta della Direzione Medica di Presidio individua, presso ogni area di degenza gli spazi per l'esercizio della Libera Professione, nel rispetto di quanto riportato all'art. 9 del presente regolamento. È compito della Direzione Medica di Presidio monitorare l'occupazione degli spazi assegnati e garantire il rispetto dei vincoli normativi in base al livello di occupazione degli spazi, la riserva di posti dedicati alla Libera Professione è sottoposta alla disponibilità degli stessi.

La Direzione Medica di Presidio può ridurre o sospendere in via transitoria l'espletamento della libera-professione in regime di ricovero, per motivate esigenze di ordine epidemiologico o d'emergenza.

L'attività operatoria in regime di Libera professione e solvenza verrà programmata nell'ambito delle modalità organizzative vigenti in azienda.

22. Tipologie di ricovero in forma privatistica

Il presente regolamento individua le seguenti fattispecie di ricovero:

- Ricovero in libera professione con scelta del medico o dell'equipe, con/senza comfort alberghiero
- Ricovero in regime di solvenza, con scelta del medico o dell'equipe, con comfort Alberghiero
- Ricovero in regime di solvenza, senza scelta del medico o dell'equipe, con comfort Alberghiero
- Ricovero istituzionale con sola scelta del comfort alberghiero

In caso di ricovero in libera professione l'attività di ricovero erogata in regime di libera professione rientrando nella programmazione istituzionale, prevede il rispetto delle liste di attesa.



In questo caso, inoltre, secondo quanto previsto dalla D.G.R. N. VII/3373 del 09/02/2001 “per le prestazioni di ricovero o di day hospital presso la struttura di appartenenza la Regione partecipa alla spesa con quota del 70% (o del 60% per pazienti residenti fuori Regione) della tariffa prevista per tali prestazioni istituzionali a carico del SSN” ossia del DRG.

In caso di ricovero in regime di solvenza, anche se in presenza di libera scelta del professionista, non prevedono per la copertura dei costi sostenuti dall'azienda il concorso da parte del SSN. L'intero costo del ricovero, pertanto, è posto a carico del paziente. È da considerarsi come attività organizzata in aggiunta alla programmazione istituzionale. I ricoveri in solvenza, pertanto, non hanno alcun vincolo in relazione alle liste d'attesa per i ricoveri istituzionali. La programmazione deve garantire, comunque, un equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale (come previsto dal comma 3 dell'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 s.m.i.).

23. Tariffe e loro ripartizione

Ai pazienti che usufruiscono di prestazioni libero professionali in regime di ricovero devono essere applicate al paziente almeno le tariffe minime approvate dalla Direzione Aziendale, che possono essere variate, su indicazione del Professionista, a seconda della complessità delle prestazioni previste.

Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'ASST e devono pertanto, comprendere le voci relative a:

- compensi del dirigente sanitario
- compensi dell'equipe (eventuale)

I medici autorizzati all'espletamento dell'attività in regime di Libera professione vengono dotati dalla SC Area Accoglienza - CUP di un file Excel preimpostato con le tariffe e le percentuali autorizzate dall'ASST, al fine di poter predisporre un preventivo di massima da fornire al paziente. (Allegato 3)

Una volta accettato verbalmente il preventivo di massima fornito dal medico fiduciario sarà cura dell'ufficio della SC Area Accoglienza – Cup – libera professione definire il preventivo definitivo ed ufficiale che sarà inviato al paziente.

Al momento della sottoscrizione del preventivo e comunque entro al massimo 5 giorni prima dell'intervento, il paziente effettua il versamento di un anticipo pari al 50% dell'importo del preventivo, tramite bonifico da effettuarsi sul conto corrente aziendale, ovvero tramite Pago Pa o qualsiasi altro metodo di pagamento tracciabile e previsto dalla normativa vigente

L'ASST si rende disponibile a stipulare convenzioni con Assicurazioni o Fondi integrativi per pazienti titolari di polizze che prevedono la libera scelta del professionista attraverso una assistenza “diretta”.

In tal caso la tariffa del Professionista rientra nella negoziazione della convenzione ed è sottoposto alla preventiva accettazione da parte del professionista o dell'equipe.



L'acconto non è dovuto nel caso di pazienti titolari di polizze emesse da Assicurazioni e Fondi integrativi convenzionati "direttamente" con l'ASST. In tal caso il paziente verserà all'ingresso l'eventuale franchigia, se e in quanto dovuta, e provvederà comunque a sottoscrivere il preventivo a garanzia del pagamento.

Per i pazienti non iscritti al SSN o per quelli in regime di solvenza viene richiesto per intero il pagamento del preventivo al momento dell'accettazione.

CAPO V – ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI SVOLTE ALL'ESTERNO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

24. Attività domiciliare

Tra le prestazioni da svolgersi in libera professione, rientrano, inoltre, i casi in cui l'assistito può chiedere all'Azienda che esse siano rese direttamente dal dirigente che egli sceglie ed eroga al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente con il medico prescelto con riferimento all'attività libero professionale già svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'ASST (cfr. art. 15 quinquies, 2° comma, lett. d, del D.lgs... n. 502/92 e ss.mm.ii, DGR n.3373 del 9/02/2001 Regione Lombardia, 3° punto);

L'attività a domicilio è svolta al di fuori dell'impegno di servizio e dal normale orario di lavoro, fatto comunque salvo l'assolvimento degli impegni istituzionali e salvaguardando la piena funzionalità della struttura aziendale di appartenenza.

Al termine della prestazione il medico dovrà far sottoscrivere al paziente l'apposito modulo (Allegato 2) che attesti l'obbligazione di pagamento, riportante tutti i dati necessari per l'emissione della fattura.

Detti moduli dovranno essere presentati entro e non oltre dieci giorni dal rilascio al Back Office CUP per la fatturazione.

Il compenso affluisce direttamente all'Azienda da parte del paziente attraverso sistema di pagamento tracciabile. E' fatto divieto al Professionista riscuotere direttamente il corrispettivo

La Tariffa per tale attività è definita dal professionista.

L'azienda ne attribuisce il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della Stessa.

25. Intramoenia allargata

Viene definita come "intramoenia allargata" l'attività svolta in studi privati dal personale dirigente allo scopo autorizzato nell'ambito del programma sperimentale autorizzato dalla Regione (cfr. il D.L. n. 158 del 13/09/2012, cd. decreto Balduzzi, convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012, il Decreto Ministero della Salute del 21/02/2013, la nota Regione Lombardia prot. 13063 del 30/04/2013);



L'art. 18 della LR n. 33/2009, modificato dalla LR 15/2018, ha previsto la prosecuzione a livello regionale del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale presso gli studi professionali privati esterni, vincolando però l'autorizzazione alla sussistenza di alcune condizioni previste dalla normativa nazionale, tra le quali in particolare:

- Indisponibilità degli spazi interni alla ASST;
- Attivazione infrastruttura di rete;
- Tracciabilità;

Il Dirigente del ruolo Sanitario interessato deve inoltrare alla S.C. Area Accoglienza - CUP Ufficio Libera Professione, la richiesta contenente indicazioni in merito a:

- ubicazione dello studio;
- giorni ed orari di espletamento dell'attività;
- tipologia di attività che si intende svolgere;
- numero di prestazioni che si prevede di eseguire nell'arco di un anno;
- tariffe applicate a ciascuna delle prestazioni, concordate come di seguito previsto;
- autodichiarazione del professionista che nello studio non operano professionisti con altre tipologie contrattuali (DGR XI/3540 del 07/09/2020);
- autodichiarazione sanitaria;

L'ASST, verificati i requisiti richiesti, procederà alla stipula con il professionista interessato una convenzione di durata annuale, rinnovabile.

Il Professionista si impegna a gestire in nome e per conto dell'ASST, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1703 e ss.mm.ii., la prenotazione, la fatturazione e la riscossione degli onorari delle prestazioni eseguite in regime di libera professione intramuraria presso lo studio professionale in argomento.

L'erogazione dell'attività è condizionata al rispetto delle seguenti modalità:

1. Attivazione dell'infrastruttura di rete

L'ASST si impegna ad attivare l'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, tra l'Ente stesso e lo studio professionista, per l'espletamento del servizio di prenotazione (CUP), l'inserimento e la comunicazione in tempo reale all'Azienda dei dati relativi ai pazienti visitati e la contestuale emissione dei documenti fiscali. L'ASST fornisce le credenziali al professionista per la gestione della propria agenda di registrazione delle prestazioni, la stampa delle fatture e la registrazione dei corrispettivi corrispondenti.

2. Riscossione dei pagamenti

Il professionista riscuote i pagamenti delle prestazioni effettuate esclusivamente mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità delle corrisposizioni, quindi tramite POS aziendale (bancomat e carta di credito). È vietato accettare pagamenti in contanti, assegni ed effettuare successivi e periodici versamenti cumulativi.

3. Refertazione



Il professionista referta la prestazione effettuata utilizzando il software aziendale o producendo copia cartacea che deve riportare nell'intestazione il logo aziendale. In quest'ultimo caso il professionista è tenuto a fornire all'ASST copia dello stesso.

Una quota percentuale pari al 5% dei proventi dell'attività libero professionale svolta presso lo studio professionale viene accantonata quale fondo aziendale per la copertura dei costi generali di organizzazione.

Una quota percentuale pari all'8,5%, al netto della quota per la copertura dei costi generali di organizzazione, viene accantonata per l'IRAP.

Una quota percentuale pari al 5% dei proventi dell'attività libero professionale al netto della quota per la copertura dei costi generali di organizzazione viene accantonata quale fondo aziendale da attribuire al personale medico che abbia una limitata possibilità di esercizio della libera professione (fondo perequativo)

Infine, una quota pari al 5% dei compensi spettanti ai dirigenti, al netto delle quote precedentemente indicate è accantonata dall'ASST per interventi di prevenzioni ovvero per finanziare l'acquisizione di prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste di attesa istituzionali (fondo legge Balduzzi).

Il professionista dovrà sostenere i seguenti oneri;

- dotazione di PC e stampanti compatibili per la configurazione di rete delle postazioni di lavoro;
- accesso ad Internet attivo;
- linea telefonica attiva;
- canone di noleggio mensile del POS fornito dall'ASST.

Ai corrispettivi previsti per l'espletamento di tale attività, al netto delle quote predette, viene applicata la deduzione fiscale prevista dall'art. 2 punto 1 lett. i) della legge Finanziaria n. 388 del 23.12.2000 (attualmente del 25%) salvo ss.mm.ii.

Al fine di valutare il rispetto dei requisiti strutturali e organizzativi presso lo Studio Privato indicato dal professionista come sede per l'esercizio della Libera Professione Intramoenia Allargata, saranno effettuate le verifiche a campione come previste dalla normativa vigente.

Negli studi professionali collegati in rete, accanto ai professionisti dipendenti dell'ASST in regime di esclusività o convenzionati con il S.S.N., non devono operare anche professionisti non dipendenti o non convenzionati con S.S.N. ovvero dipendenti non in regime di esclusività.

Inoltre non è in nessun caso possibile autorizzare l'esercizio dell'attività intramoenia allargata presso strutture private accreditate a contratto.

26. Consulenti

I consulenti sono una tipologia di consulenza a carattere occasionale fatta a favore di un singolo paziente.



Per consulto si intende l'espressione di un secondo parere medico in ordine ad un quesito diagnostico o ad un indirizzo terapeutico relativo ad uno specifico caso clinico.

Il consulto è ammesso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e deve essere in ogni caso effettuato al di fuori dell'orario di lavoro istituzionale. Può essere svolto al domicilio del paziente, oltre che presso una struttura del SSN ed in una struttura privata non accreditata con il SSN in cui il paziente è ospitato, previo assenso delle stesse.

Non sono assimilabili al consulto prestazioni complesse, quali: interventi operatori, interventi anestesologici in pazienti ricoverati, prestazioni diagnostiche che richiedano l'utilizzo di tecnologia complessa (apparecchiatura Eco, RX, Endoscopia, Apparecchiature di laboratorio, ecc.).

La Tariffa per tale attività è definita dal professionista.

Il compenso affluisce all'azienda che ne attribuisce il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della Stessa.

27. Consulenze

L'attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 18 (tipologie di incarico) CCNL.

L'attività di consulenza svolta all'esterno dell'azienda o ente, al di fuori dei compiti istituzionali, rappresenta invece una tipologia di attività libero-professionale e può avvenire secondo due modalità

27.1. Partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera c) del CCNL 19/12/2019

Qualora l'attività professionale sia richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe in struttura di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria privata non a contratto, questa costituisce attività libero professionale da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio nell'ambito di quanto previsto dell'art. 115, comma 1 lettera c) del CCNL 19/12/2019 previa convenzione con le stesse. Rientrano in tale fattispecie ad esempio:

1. Le prestazioni sanitarie svolte in cliniche private non convenzionate
2. Le prestazioni sanitarie rese presso altre strutture a titolo di second opinion
3. La richiesta di partecipare a interventi o procedure diagnostiche presso altre strutture

Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'Azienda o Ente con le modalità stabilite dalla convenzione.



Visto il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, disciplinante le prestazioni occasionali (art. 54 bis), si stabilisce che possono ritenersi occasionali anche quelle prestazioni la cui durata non supera 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

Il compenso per tali attività di consulenza affluisce all'azienda che ne attribuisce il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della Stessa.

27.2. Partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'azienda, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019.

Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrando tra le attività libero professionali da esercitarsi, acquisito il consenso del dirigente, al di fuori dell'impegno di servizio nell'ambito di quanto previsto dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019.

Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:

a) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:

- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- il compenso e le modalità di svolgimento.

b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attestino che l'attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini:

- la durata della convenzione;
- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
- i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- l'entità del compenso e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute;
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.

Tali attività sono rese dal personale esclusivamente nella disciplina di appartenenza e svolte all'esterno dell'ASST nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni (cfr. art. 5 D.M. 31.07.1997 e ss.mm.ii. e art 117, comma 2, del CCNL di lavoro dell'area sanità - Triennio 2016-2018).

Il compenso per tali attività di consulenza affluisce all'azienda che ne attribuisce il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della Stessa.

A richiesta del dipendente tale attività può essere considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate e assoggettata a tale diversa disciplina.



In deroga a quanto sopra è possibile altresì espletare, mediante stipula di apposita convenzione con l'indicazione nominativa del professionista, l'attività di medico competente (nell'ambito delle attività previste dall'art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008), l'attività di sorveglianza fisica della radioprotezione per mezzo di esperti di radioprotezione e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori radioesposti per mezzo del medico autorizzato (nell'ambito delle attività previste dagli artt. 128 e 134 del d.lgs. n. 101/2020).

Tale attività può essere richiesta all'Azienda da datori di lavoro pubblici o privati ed esercitata dai dirigenti a rapporto esclusivo che risultino regolarmente iscritti nei rispettivi elenchi nazionali:

- elenco dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
- elenco degli esperti di radioprotezione fisica
- elenco dei medici autorizzati.

La disciplina di cui all'art. 2 comma 1 lett. E, legge 158 del 13/09/2012 (fondo Balduzzi), si applica a tutte le forme di libera professione finanziate da terzi o da singoli utenti.

CAPO VI – AREA A PAGAMENTO ED ALTRE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

28. Definizione

Per attività in AP si intendono le prestazioni richieste dall'Azienda ai propri dirigenti sanitari ad integrazione dell'attività erogata con oneri a carico del SSN per garantire prestazioni aggiuntive al fine di ridurre le liste di attesa o fronteggiare eventuali carenze di organico. Si tratta di una modalità di attivazione di servizi straordinaria, motivata da esigenze non derogabili di controllo delle liste di attesa e da utilizzarsi per periodi predefiniti e limitati con motivato provvedimento della Direzione aziendale.

L'Azienda provvede ad erogare le prestazioni avvalendosi di professionisti della specifica specialità richiesta, che effettuano le prestazioni in orario aggiuntivo al normale debito orario in regime di timbratura mediante l'utilizzo di apposito codice di causalizzazione, con i compensi definiti, per la dirigenza, all'art. 24 comma 6 del CCNL 19.12.2019 Area sanità

29. Area a pagamento (AP)

I volumi massimi di attività da svolgersi eventualmente in AP sono approvati annualmente dalla Direzione Aziendale nell'ambito dei negoziati di budget.

Tale attività viene svolta negli spazi aziendali o comunque resi disponibili dall'Azienda al fine di gestire le prestazioni ambulatoriali che presentino tempi di attesa superiori a quelli massimi indicati dalla Regione.

Le fasce orarie entro cui svolgere le prestazioni in regime di AP per l'abbattimento delle liste d'attesa sono concordate tra l'Azienda e la Struttura coinvolta e, in ogni caso, aggiuntive rispetto a quelle già utilizzate per lo svolgimento delle altre attività istituzionali.

L'adesione del dipendente a svolgere la propria attività lavorativa in regime di AP è personale e volontaria.

Il personale che partecipa al progetto di rientro dei tempi di attesa eseguendo prestazioni in AP non deve essere, nell'arco semestrale, in debito orario.



Lo svolgimento di attività in regime di AP al di fuori dell'orario di servizio comporta una remunerazione aggiuntiva delle risorse umane coinvolte in tale attività. Tale remunerazione è determinata come segue:

- personale della dirigenza sanitaria: tariffa oraria lorda prevista dall'art. 24, comma 6 del CCNL 19.12.2019 Area sanità
- altro personale di altri ruoli: tariffa oraria lorda in base alla qualifica ed alla tipologia di complessità prestazionale (Tabella 3).

30. Prestazioni aggiuntive per carenza di organico

Le fasce orarie entro cui svolgere le prestazioni aggiuntive per carenza di organico sono di norma le stesse utilizzate per le attività istituzionali e le tariffe sono quelle sopra definite.

Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare, eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all'art. 24 (Orario di lavoro dei dirigenti) CCNL, rientrino i servizi di guardia notturna, le prestazioni libero professionali si svolgono secondo le previsioni di cui all'art. 115 comma 2bis e nel rispetto delle indicazioni regionali in materia quali derivanti dal Confronto di cui all'6 CCNL.

In tal caso il compenso spettante per ogni turno di guardia notturna è di € 480,00 lordi.

31. Altre prestazioni aggiuntive

Altre prestazioni aggiuntive eventualmente richieste dall'azienda nell'ambito di specifici accordi regionali con finanziamenti dedicati possono prevedere tariffe differenti rispetto a quelle sovra enunciate.

32. Modalità di liquidazione dei compensi

I compensi previsti delle prestazioni aggiuntive sovraccitate saranno liquidati al personale che ha effettivamente prestato le attività aggiuntive autorizzate. Le prestazioni erogate vengono verificate a consuntivo con cadenza mensile e le somme da erogarsi ai dipendenti che ne hanno titolo sono liquidate entro il secondo mese successivo.

CAPO VII – SOLVENZA AZIENDALE

33. Definizione

Per attività in solvenza si intende l'attività a pagamento chiesta all'Azienda, quale unico titolare del rapporto contrattuale, senza scelta di uno specifico dirigente, da singoli utenti, Strutture Sanitarie pubbliche, private, Enti Assicurativi e Mutue alla quale il Dirigente può partecipare individualmente o in équipe alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Costituisce modalità ammessa di esercizio libero professionale rientrando nell'ambito di quanto previsto dell'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019 se viene svolta fuori dall'orario di lavoro, all'interno delle strutture aziendali.

Tali attività sono rese dal personale esclusivamente nella disciplina di appartenenza e svolte all'interno dell'ASST nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni (cfr. art. 5 D.M. 31.07.1997 e ss.mm.ii. e art 117, comma 2, del CCNL di lavoro dell'area sanità - Triennio 2016-2018), salvo eventuali diverse decisioni autorizzate dal comitato paritetico.



34. Tariffe

L'attività in SA viene attivata e promossa dall'Azienda che ne definisce le politiche tariffarie orientate a garantire l'equilibrio costi/ricavi aziendali tenendo conto della copertura dei costi diretti e indiretti di produzione aziendale dei servizi erogati, della loro promozione presso gli utenti interessati, dei compensi per i professionisti coinvolti nella esecuzione delle prestazioni, del margine operativo. La definizione delle politiche tariffarie è orientata anche in relazione ai volumi di prestazioni richiesti dai committenti ed alle strategie commerciali e di immagine individuate dalla Direzione dell'Azienda.

Le tariffe previste per le varie prestazioni vengono definite periodicamente con provvedimento aziendale attraverso la pubblicazione di un tariffario solvienti e non possono essere comunque inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria.

L'entità del compenso relativo alle prestazioni di visite ambulatoriali, escluso quelle strumentali, riservata ai singoli professionisti viene definita nel 40% del valore della prestazione.

Per tutte le altre prestazioni, comprese quelle strumentali, e soprattutto quelle di ricovero si rimanda a successivo provvedimento.

35. Modalità di adesione

L'adesione alla partecipazione all'esercizio delle attività in SA ambulatoriale in orario aggiuntivo al debito orario e, ove possibile, in regime di timbratura causalizzata e può essere svolta da:

- a) dirigenti sanitari dipendenti con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno
- b) Specialisti ambulatoriali convenzionati di cui all'art. 8 D.Lgs. 502/1992 e all'ACN 17 dicembre 2015
- c) Personale universitario convenzionato con l'Azienda;
- d) dirigenti sanitari non dipendenti con caratteristiche professionali coerenti alle esigenze delle attività cliniche previste, selezionati in base a criteri di qualificazione ed esperienza idonei a garantire gli stessi standard di assistenza che l'Azienda è in grado di fornire con il proprio personale dipendente, che svolgono la propria attività nella Azienda con contratti specificamente individuati;

La partecipazione del singolo è su base volontaria.

L'Azienda procede annualmente a raccogliere ed aggiornare l'elenco dei professionisti per specialità che danno la propria disponibilità a partecipare alle attività in solvenza aziendale in orario aggiuntivo. La revoca della disponibilità deve essere data con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla variazione prevista per consentire la corretta programmazione della attività.

CAPO VIII - ALTRE PRESTAZIONI



36. CTU/CTP

Il Titolo VIII del CCNL che regola la libera professione intramuraria, all'articolo 119, che, al punto h), inserisce nelle "Attività non rientranti nella libera professione intramuraria", oltre a quelle già previste dall'art. 60 del CCNL Area sanità 1998-2001, anche l'"attività professionale resa in qualità di CTU presso i tribunali".

Si rileva però, al contrario, che l'attività di consulente tecnico di parte, CTP non è menzionata nell'elenco previsto dall'art. 119, quindi erogabile in regime di Libera Professione Intramuraria.

Vista la normativa e valutate le interpretazioni regionali in materia si ritiene che possano svolgersi in regime di Libera Professione Intramuraria le seguenti attività:

- Perito
- Consulente Tecnico di Parte (CTP)

La Tariffa per tale attività è definita dal professionista.

Il compenso affluisce all'azienda che ne attribuisce il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della Stessa.

37. Certificazioni medico-legali

- a) Certificazioni medico legale rese dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, che possono essere svolte per competenza dagli specialisti della branca di appartenenza.
- b) Nell'ambito dell'attività Libero Professionale, fermo restando il divieto di utilizzo del ricettario sia cartaceo (RUR) che elettronico (NRE) unico imposto da tutte le normative vigenti, i medici afferenti alla UOC Medicina legale, UOC Servizio prevenzione, autorizzazioni e certificazioni e UOC Servizi sanitari e di continuità, in orario aggiuntivo al debito orario e a seguito di adesione volontaria, possono rilasciare in solvenza aziendale alcune tipologie di certificazioni medico legali quali ad esempio:
 - Certificati per rilascio/conferma idoneità alla guida
 - Presa in carico per rilascio ausili/presidi
 - Rilascio esenzioni
 - Rilascio/rinnovo Piano Terapeutico
 - Idoneità all'uso e alla detenzione di armi,
 - Cessione del quinto dello stipendio o per concessione prestiti o fidi,
 - Idoneità psico-fisica per uso lavoro (sana e robusta costituzione)

38. Attività clinica nell'ambito di sperimentazioni e i trials clinici profit

Rientrano nelle attività di quanto previsto dall'art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019 anche la partecipazione a sperimentazioni e i trials clinici profit sulla base di protocolli approvati dal Comitato Etico.

Tale disciplina è normata da apposito specifico regolamento.



CAPO IX – FATTURAZIONE E CONTABILITA'

39. Aspetti contabili e fiscali della libera professione

Tutti i corrispettivi dell'attività esercitata in nome e per conto dell'ASST, in conformità alla disciplina individuata con il presente regolamento, in regime di libera professione intramurale configurano, per l'ASST stessa, ricavi "commerciali" rilevanti agli effetti dell'imposizione diretta (IRPEF ed IRAP) e agli effetti dell'IVA (art.3 D.lgs. 460/97): art. 19-ter del D.P.R. 633/72 (agli effetti dell'IVA).

Le rilevazioni contabili relative alla rappresentazione dei fatti gestionali inerenti all'esercizio dell'attività privata devono essere organizzate in modo tale da implementare una specifica contabilità separata, nel rispetto della legislazione vigente: Art. 3, comma 6 e 7, della Legge 724/94 (Legge Finanziaria per il 1995) che ha introdotto l'obbligo di una specifica contabilità che tenga conto di tutti i costi diretti ed indiretti, disponendo che tale gestione non possa presentare disavanzo.

Tutti gli importi direttamente erogati dall'ASST al personale dipendente, appartenente alle categorie professionali autorizzate in base alla disciplina impostata con il presente regolamento e alla legislazione vigente in materia, a fronte di attività esercitate in regime di libera professione intramurale, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e) del D.P.R. 917/86 (TUIR).

40. Fatturazione dei corrispettivi e certificazione degli incassi di libera professione

La fatturazione dei corrispettivi dell'attività espletata in regime di libera professione intramurale è effettuata di norma, dagli sportelli/uffici aziendali autorizzati all'incasso, sulla base di quanto descritto agli artt succitati.

In ogni caso, per le operazioni eseguite dagli sportelli/uffici aziendali autorizzati all'incasso il pagamento dovuto deve essere eseguito contestualmente all'emissione della fattura con le modalità previste nel regolamento di contabilità del servizio di riscossione interno gestito dal CUP, fatta eccezione dalle prestazione ambulatoriali e di ricovero/chirurgiche erogate a pazienti in possesso di polizze assicurative, iscrizione a Casse/Fondi integrativi convenzionali in forma diretta con l'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, per le quali sarà attivata la modalità di pagamento della fattura differita.

41. Fatturazione dei corrispettivi e certificazione degli incassi affidati a terzi previa convenzione

Le convenzioni stipulate con i dirigenti medici per l'esercizio dell'attività libero professionale presso lo studio professionale privato prevedono che i corrispettivi derivanti dallo svolgimento dell'attività dei dirigenti medici possono essere certificati e riscossi direttamente presso lo studio stesso, in nome e per conto dell'ASST.

Nel caso descritto al comma precedente, la disciplina degli aspetti contabili e fiscali connessi alle funzioni delegate forma l'oggetto, tra l'altro, di un mandato con rappresentanza - ai sensi dell'art. 1703 e ss. C.C. - formalizzato nell'ambito delle condizioni della convenzione. In particolare, la convenzione deve prevedere



che i corrispettivi derivanti dallo svolgimento dell'attività in discorso siano fatturati dallo studio convenzionato in nome e per conto dell'ASST Santi Paolo e Carlo, nel pieno rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, mediante emissione di fatture tramite il sistema informatico aziendale.

Lo studio convenzionato riscuote attraverso il POS dell'ASST, fornito dalla stessa: pertanto i corrispettivi transiteranno direttamente sul c/c di tesoreria aziendale.

Ai soggetti terzi, diversi dai singoli professionisti, titolari di una convenzione con l'ASST, l'Azienda fatturerà, oltre agli importi riferiti ai compensi previsti per il professionista, eventuali altri oneri previsti dalla convenzione stessa.

Il corrispettivo previsto a favore del Professionista per le attività sopra descritte viene corrisposto dal contraente all'Azienda che provvederà a trattenere la quota del 5% prevista a suo favore dal CCNL per tali forme di consulenza.

42. Modalità di liquidazione dei compensi ai professionisti

I compensi relativi all'attività libero-professionale vengono liquidati ai singoli professionisti con le competenze entro il secondo mese successivo rispetto all'incasso.

CAPO X - ALTRO

43. Rispetto della normativa sull'orario di lavoro

Considerato il fondamentale obiettivo di consentire il pieno reintegro delle energie psico-fisiche, il dirigente si attiene alle previsioni normative in materia di orario di lavoro contemplate dal D. Lgs. nn. 66/2003.

Durante la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, le ore dedicate allo svolgimento della libera professione intramuraria, ivi incluse le prestazioni aggiuntive di cui al comma 2 dell'art. 115 del CCNL 19.12.2019 Area sanità, non potranno comunque superare la misura di 3 ore, purché siano garantite almeno 8 ore continuative di riposo necessarie per il recupero psico-fisico.

44. Tutele assicurative

Le attività libero-professionali rientrano a pieno titolo nella copertura dell'Azienda per responsabilità civile professionale e personale.

Il personale autorizzato all'esercizio dell'attività in regime libero professionale resa all'interno dell'ASST o all'esterno per effetto di convenzioni sottoscritte dalla Azienda, risponde ad ogni effetto delle prestazioni professionali erogate. Ai sensi delle vigenti norme contrattuali, l'Azienda stipula polizze assicurative aziendali per la copertura della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) riguardante i casi di danni materiali arrecati a terzi dai professionisti dipendenti nello svolgimento delle loro attività. Tale copertura si estende anche all'attività resa in regime di LPI purché erogata nel rispetto delle condizioni di cui al presente atto e della normativa in vigore.



La copertura assicurativa dell'Azienda per responsabilità civile si estende anche al personale dell'Area del Comparto che svolge attività di supporto ovvero di collaborazione all'attività libero professionale intramuraria.

45. Commissione Paritetica

L'ASST istituisce la Commissione Paritetica, organismo paritetico con funzione di verifica delle attività di libera professione intramuraria, come previsto dal DPCM 27.03.2000 e dalla DGR XI/3540 del 07/09/2020, così composta:

- Direttore Sanitario con funzioni di Presidente o suo delegato
- N. 1 Direttore Medico di Presidio
- N.1 Rappresentante del Collegio di Direzione
- Direttore SC Risorse Umane;
- N. 3 rappresentanti delle OO.SS. della Dirigenza Medica;
- N. 1 rappresentante delle OO.SS. della Dirigenza Sanitaria;

Partecipa ai lavori della Commissione Paritetica un amministrativo con funzioni istruttorie di segreteria dell'Ufficio afferente alla S.C. Area Accoglienza – CUP.

La Commissione Paritetica rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Direttore Generale. La Commissione Paritetica si riunisce con cadenza trimestrale previa convocazione del Presidente.

Fra i compiti assegnati alla Commissione Paritetica rientrano fra gli altri:

- a) la verifica dell'andamento dei volumi erogati nel periodo precedente anche rispetto all'attività istituzionale;
- b) la valutazione di casi specifici legati all'utilizzo degli spazi per l'esercizio dell'attività sanitaria a garanzia della loro congruità e idoneità
- c) la determinazione dei criteri per autorizzare eventualmente l'erogazione in regime libero-professionale di prestazioni non comprese tra quelle ordinariamente svolte a livello aziendale (prestazioni in deroga).
- d) l'espressione di parere vincolante circa le richieste di svolgimento di attività libero professionale in discipline equipollenti o in altre specializzazioni.
- e) la valutazione dei casi di inosservanza di quanto definito nel presente Regolamento e la congruenza delle eventuali sanzioni comminate
- f) la proposta e la valutazione delle eventuali modifiche al presente Regolamento
- g) la valutazione annuale della puntuale rendicontazione dell'utilizzo del fondo Balduzzi.



46. Sanzioni

La violazione delle regole generali relative alla Libera Professione definite dalla normativa vigente o l'inosservanza di quanto definito nel presente Regolamento comporta l'intervento da parte della Direzione Aziendale, con possibilità di modificare o sospendere temporaneamente l'esercizio delle attività integrative al personale inadempiente, sulla base delle inosservanze rilevate.

Nei casi in cui la contestazione non sia per violazioni di procedure previste dal presente regolamento limitatamente a specifiche attività in LP e si configuri invece con rilievo di carattere disciplinare generale viene attivata la procedura aziendale prevista per i procedimenti disciplinari da parte degli organismi competenti, ferme restando le eventuali limitazioni disposte dal Direttore della Azienda per le parti collegate alla attività in LP.

La violazione degli obblighi connessi alla esclusività del rapporto di lavoro, alla insorgenza di conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto non costituisca reato, possono comportare la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione all'ASST dei proventi percepiti per l'attività prestata in modo non conforme alla norma, e al presente Regolamento.

Eventuali violazioni del presente regolamento può comportare il richiamo al rispetto delle norme e, qualora reiterato, si procederà alla segnalazione all'UPD, al Comitato Paritetico con sospensione dell'attività di Libera Professione.

Tutto quanto sopra è fatto salvo il rispetto delle norme civili e penali.

47. Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme generali, nazionali e regionali, che disciplinano la materia.

Con l'entrata in vigore del presente atto aziendale, cessa di avere efficacia qualsiasi altra precedente disciplina interna.

ALLEGATI

1. Moduli di autorizzazione all'esercizio della Libera Professione
2. Modulo per la fatturazione delle prestazioni domiciliari
3. Modello preventivo attività di ricovero



TABELLE

Tabella 1 (visita LP con/senza supporto)

Tabella 2 (Compensi LP con esami strumentali con/senza supporto)

Tabella 3 (Compensi area a pagamento)

Sottoscritto il 03 aprile 2023

Per la Delegazione Trattante dell'Azienda:

Il Direttore Generale - Dr. Matteo Stocco _____

Il Direttore Amministrativo – Dott.ssa Daniela Bianchi _____

Il Direttore Sanitario – Dott. Nicola Orfeo _____

Il Direttore Socio Sanitario – Dr. Giorgio Cattaneo _____

Il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Dr. Gaetano Genovese _____

Il Direttore Medico di Presidio – Dr.ssa Sabrina Passarella _____

Il Direttore S.C. Distretto – Dr.ssa Alessandra Pepe _____

Il Direttore S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane – Dr. Vincenzo Centola _____

Per le Organizzazioni Sindacali

ANAAO

ASSOMED

Dr. Massimiliano Oliva - SOTTOSCRITTO

Dr.ssa Maria Rosa Alfano - SOTTOSCRITTO

AAROI EMAC

Dr.ssa Anna Brambilla - SOTTOSCRITTO

Dr. Carlo Foroni - SOTTOSCRITTO

CIMO

Dr. Luigi Flocco - SOTTOSCRITTO

Dr. Maurizio Verga - SOTTOSCRITTO



FP CGIL Medici e

Dirigenti SSN Dr.ssa Dolores Repetto - SOTTOSCRITTO

Dr. Sergio De Chiara - SOTTOSCRITTO

UIL FPL Dr. Francesco Giglio - SOTTOSCRITTO

CISL MEDICI Dr.ssa Adriana Campi - SOTTOSCRITTO

Dr. Pietro Lattarulo_____

ANPO ASCOTI Dr. Joseph Negreanu – SOTTOSCRITTO

FIAL MEDICI Dr. Alberto Podestà_____

Dr. Fabio Cerri_____

FESMED Dr. Franco Bernardi - SOTTOSCRITTO

FASSID –SNR
SINAFO AUPI Dr.ssa Luigia Catanzaro – SOTTOSCRITTO

Dr.ssa Aurora Teruggi_____

Dr.ssa Anna Kluzer_____



S.C. Area Accoglienza - Cup

Milano

Dott. M. Stocco

Direttore Generale

Alla S.C. Area Accoglienza -Cup

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE INTRAMOENIA ALLARGATA 2023

Il sottoscritto dr. _____ - dipendente in
qualità

di Dirigente _____ a rapporto esclusivo
assegnato

alla Struttura _____

del Presidio Ospedaliero _____

in possesso della specializzazione in

titolare di incarico dirigenziale di

CHIEDE

di potere svolgere l'attività libero professionale intramoenia allargata nella
seguente sede:

indirizzo: _____

tipologia di locali (1):

in caso di uso congiunto indicare la tipologia di attività che si svolge nei locali (2):

(1) Indicare se si tratta di "locali privati ad uso esclusivo" o "locali privati ad uso congiunto" o
"locali ad uso commerciale"

(2) Indicare la tipologia di attività che si svolge nella sede



S.C. Area Accoglienza - Cup
ed a tal fine

DICHIARA

- che nei locali sopra indicati:
 - si svolgerà esclusivamente la propria attività libero professionale;
 - *(oppure, nel caso di attività congiunte)* che nella stessa sede operano solo altri professionisti dirigenti del ruolo sanitario dipendenti del SSN a rapporto esclusivo, ovvero e che quindi non operano:
 - Professionisti non dipendenti del SSN
 - Professionisti dipendenti del SSN a rapporto non esclusivo;
- che la richiesta ha il fine di garantire che l'esercizio dell'ALPI avvenga tenendo conto delle seguenti specificità (selezionare l'ipotesi):
 - ☐ necessità di disporre di spazi per svolgere le attività in specifiche fasce orarie o giornate _____
(specificare);
 - ☐ disponibilità di spazi dotati di specifiche strumentazioni diagnostiche non disponibili per l'attività ALPI in spazi istituzionali _____(specificare);
 - ☐ necessità di disporre di spazi in cui è garantita nei confronti di specifica utenza una tutela di riservatezza rinforzata in particolari aree specialistiche e in difesa della dignità personale _____
_____(specificare)
- che presso la stessa sede sarà garantita l'attivazione dell'infrastruttura di rete per il collegamento con l'Ente in condizioni di sicurezza, con le modalità tecniche di realizzazione individuate dal Decreto del Ministro della salute 21 febbraio 2013;
- che con oneri a proprio carico sarà garantita la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo per il pagamento di prestazioni direttamente all'Ente;
- che nell'erogazione delle prestazioni sarà garantita la riconoscibilità da parte dell'utente che il sottoscritto è dipendente dell'Ente;



S.C. Area Accoglienza - Cup

- di avere preso visione e piena conoscenza della DGR n. XI/3540 del 7/9/2020 di "Approvazione linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti del SSL" ed in particolare il paragrafo 5 "Intramoenia allargata";
- di essere consapevole che l'avvio dell'attività di cui alla presente istanza è subordinato alla preventiva autorizzazione della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e alla successiva stipula di Convenzione annuale tra il sottoscritto e l'Ente;
- di essere consapevole che la decadenza di uno qualsiasi dei requisiti sopra esposti è causa di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell'Azienda.

Data e firma

S.C. Direzione Medica di Presidio
Si esprime parere favorevole/non favorevole



Alla S.C. Direzione Medica di Presidio

E p.c. S.C. Area Accoglienza – Cup

SEDE

RICHIESTA SVOLGIMENTO ATTIVITA' LP INTRAMOENIA AMBULATORIALE

- ☐ **PRESIDIO SAN PAOLO**
- ☐ **PRESIDIO SAN CARLO**
- ☐ **STRUTTURE TERRITORIALI**

Il sottoscritto Dott./Prof. _____

Matricola _____ Cellulare _____ LDAP(nome utente Galileo) _____

Operante presso la S.C. _____

CHIEDE

Di avviare la propria attività Libero Professionale intramoenia nella specialità di _____

Nelle giornate di: _____

Dalle ore _____ alle ore _____ stanza _____ sita _____

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Durata prestazione	Tariffa	Strumentazione occorrente	Supporto diretto personale infermieristico*

*supporto aggiuntivo alla prestazione a carico del Professionista.

Milano, _____

Firma

S.C. Direzione Medica di Presidio

Si esprime parere favorevole/non favorevole



Anno 2023 - n. _____

PRESTAZIONE SPECIALISTICA OCCASIONALE IN LIBERA PROFESSIONE PER CONSULTO DOMICILIARE URGENTE**COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA**

Il sottoscritto: _____ (matr. _____)

S.C.

COMUNICA

di aver effettuato in data _____ dalle ore _____ alle ore _____

a favore della Sig.ra/Sig. _____

la prestazione: **CONSULTO DOMICILIARE**Tariffe: ☐ € _____**II DIRIGENTE MEDICO****OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO**

(da compilare in ogni sua parte a cura del paziente o di chi lo rappresenta legalmente)

Il/La sottoscritto/a _____

oppure

Il/La sottoscritto/a _____ in relazione alla prestazione specialistica eseguita a

favore del Sig./Sig.ra _____ che legalmente rappresenta

HA USUFRUITO DEL CONSULTO DOMICILIARE OCCASIONALE

Dichiara di essere stato informato su tutti gli oneri relativi e si impegna al pagamento tramite bonifico – ASST SANTI PAOLO E CARLO - IBAN – IT38A0306909617100000300001, specificando nella causale -"consulto domiciliare", numero della ricevuta, nominativo del medico per un importo complessivo di:

☐ € _____ (_____)-(tariffa compresa imposta di bollo)
 (in lettere)
DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE (in stampatello)

NOME E COGNOME _____

VIA _____ N° _____

CITTA' _____ PR (____) CAP _____ TELEFONO _____

C.F. _____ Documento d'Identità n: _____

Indirizzo e_mail _____ (In stampatello - per invio fattura)

in fede _____

(firma del paziente o di chi ne fa le veci)

Data, _____

(timbro e firma del medico)

(1) copia per paziente

**PRESTAZIONE SPECIALISTICA OCCASIONALE IN LIBERA PROFESSIONE PER CONSULTO DOMICILIARE URGENTE****COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA**

Il sottoscritto: _____ (matr. _____) S.C. _____

COMUNICA

di aver effettuato in data _____ dalle ore _____ alle ore _____

a favore della Sig.ra/Sig. _____

la prestazione: **CONSULTO DOMICILIARE**Tariffe: ☐ _____**VISTO**

(timbro e firma Direttore Medico di Presidio)

II DIRIGENTE MEDICO**OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO**

(da compilare in ogni sua parte a cura del paziente o di chi lo rappresenta legalmente)

Il/La sottoscritto/a _____

oppure

Il/La sottoscritto/a _____ in relazione alla prestazione specialistica eseguita a

favore del Sig./Sig.ra _____ che legalmente rappresenta

HA USUFRUITO DEL CONSULTO DOMICILIARE OCCASIONALEDichiara di essere stato informato su tutti gli oneri relativi e si impegna al pagamento tramite bonifico bancario – ASST SANTI PAOLO E CARLO - IBAN – IT38A0306909617100000300001, specificando nella causale "consulto domiciliare", numero della ricevuta, nominativo del medico per un importo complessivo di:€ _____ (_____)-(tariffa compresa imposta di bollo)
(in lettere)**DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE (in stampatello)**

NOME E COGNOME _____

VIA _____ N° _____

CITTA' _____ PR (____) CAP _____ TELEFONO _____

C.F. _____ Documento d'Identità n: _____

Indirizzo e_mail _____ (in stampatello - per invio fattura)

in fede _____

(firma del paziente o di chi ne fa le veci)

Data, _____

(timbro e firma del medico)

(2) copia per Ufficio

LIBERA PROFESSIONE

Nota: compilare solo le celle BIANCHE Nota: se la cella è ROSSA, è stato rilevato un errore

COMPENSO EQUIPE				
Qualifica	Matricola	Nome e Cognome	Ore (ore)	Tariffa (€)
I Operatore	1002d	A B		3.500,00 €
II Operatore				- €
III Operatore				- €
I Anestesista	12d	CC		1.050,00 €
II Anestesista				- €
Ferrista 1			5,0 ore	175,00 €
Ferrista 2			5,0 ore	175,00 €
Infermiere 1			5,0 ore	175,00 €
Infermiere 2			5,0 ore	175,00 €
Infermiere 3			5,0 ore	175,00 €
OSS 1			5,0 ore	100,00 €
OSS 2			5,0 ore	100,00 €

Nota: digitare la Descrizione D.R.G. e aprire il menù a tendina

D.R.G.			
Sigla D.R.G.	Descrizione D.R.G.	Tipo	Totale 30% D.R.G.
008	008 - Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC	Ordinario	1.812,00 €
			543,60 €

Nota: notti accompagnatore NON devono superare notti camera

ALTRI COSTI	
Altri costi	131,89 €
Protesi	- €
Tariffa oraria sala operatoria	500,00 €/ora

TRATTAMENTO ALBERGHIERO		
Reparto istituzionale	N° notti (notti)	Tariffa (€)
Camera singola	1 notti	190,00 €
Letto accompagnatore	- notti	- €

REGOLE	VALORE REGOLE
Tariffa ulteriore Operatore / I Operatore	30%
Tariffa Anestesista / I Operatore	30%
Tariffa oraria Ferrista	35,00 €/ora
Tariffa oraria Infermiere	35,00 €/ora
Tariffa oraria OSS	20,00 €/ora
Tariffa special Camera singola / notte	- €/notte
Tariffa standard Ordinario Camera singola / notte	190,00 €/notte
Tariffa standard DH Camera singola / notte	98,00 €/notte
Tariffa Letto accompagnatore / notte	77,00 €/notte
Altri costi	2%
Corrispettivo 30% D.R.G.	30%

Nota: se la Tariffa special rimane 0, in automatico la Tariffa standard è scelta dal Tipo di D.R.G.

PER PREVENTIVO	
Corrispettivo Equipe	6.358,91 €
30% D.R.G.	543,60 €
Tratt. Alberghiero	209,00 €
Protesi	- €
Altri costi	131,89 €
Bollo	2,00 €
Totale	7.245,40 €

FATTURA			
Prestazione	Erogatore	Importo	Importo con IVA
RIC LP	Equipe	3.500,00 €	3.797,50 €
RIC LP	-	- €	- €
RIC LP	-	- €	- €
RIC LP	Equipe	1.050,00 €	1.139,25 €
RIC LP	-	- €	- €
RIC LP	Equipe	213,38 €	231,51 €
RIC LP	Equipe	213,38 €	231,51 €
RIC LP	Equipe	213,38 €	231,51 €
RIC LP	Equipe	213,38 €	231,51 €
RIC LP	Equipe	213,38 €	231,51 €
RIC LP	Equipe	121,93 €	132,29 €
RIC LP	Equipe	121,93 €	132,29 €
PROTESI	NO	- €	- €
TRALB LP	Differenza Alberghiera	190,00 €	209,00 €
TRALB2 LP	-	- €	- €
D.R.G. LP			543,60 €
SUBTOT senza IVA		6.594,35 €	7.111,51 €
ALTRICOSTI	Equipe		131,89 €
Automatico	Bollo		2,00 €
TOT senza IVA x verifica			6.728,23 €
TOTALE FATTURA			7.245,40 €

REGOLE	VALORE REGOLE
IRPEF	10%
IRAP	8,5%
IVA TRALB	10%
IVA TRALB2	22%
Comparto	121,93%
Protesi	4%

Nota: è possibile modificare la tassazione sulla protesi

visita senza supp

100

15 tratt 15%

85

4,25 tratt 5 pereq

4,25 tratt 5 Balduzzi

76,5

carico quota		prest/h	
medico	83,45	tariffa	3
supp dir	0,00	tariffa	
Irapp supp dir	8,50%	tariffa	
oneri sociali	24,81%	tariffa	
comp supp	0,00		
pereq	5%	dipendente	90% tariffa
balduzzi	5%	dipendente	
Irapp	8,50%	tariffa	
comp med	75,11		
costo fisso	3	tariffa	
	92,83	totale 90%	
5% supp ind	5%	tariffa	10% tariffa
3,5% spazi	3,5%	tariffa	
1,5% fondo PTA	1,5%	tariffa	
	10,3	totale 10%	
totale	103,1		
> tariffa			

q stipendio

120	carico quota			
18 tratt 50%	medico	85,2	tariffa	
102	supp dir	12,33	tariffa	
5,1 tratt 5 pereq	lrap supp dir	8,50%	tariffa	
5,1 tratt 5 Balduzzi	oneri sociali	24,81%	tariffa	
91,8	comp supp	12,33		
	pereq	5%	90% tariffa	
	balduzzi	5%	90% tariffa	
	lrap	8,50%	tariffa	
	comp med	76,68		
q stipendio	costo fisso	3	tariffa	
		111,88	totale 90%	
	5% supp ind	5%	tariffa	
	3,5% spazi	3,5%	tariffa	
	1,5% fondo PTA	1,5%	tariffa	
		12,4	totale 10%	
	totale	124,3		
> tariffa				

prest/h

compenso h

3

37,00

x con supporto

attuale senza supporto			nuovo regolamento		carico quota		
						compenso h	prest/h
26			medico		3,69	tariffa	6
3,9	tratt 15% quota ente (-)						€ / h
22,1			supp diretto		0,00	tariffa	
1,105	tratt 5% perequazione (-)		lrap supp dir	8,50%	0,00	tariffa	
1,105	tratt 5% Balduzzi (-)		oneri sociali	24,81%	0,00	tariffa	
19,89	compenso medico		compenso supporto		0,00		
			fondo perequazione	5%	0,18	dipendente	90% tariffa
			fondo Balduzzi	5%	0,18	dipendente	
			lrap	8,50%	0,28	tariffa	
			compenso medico		3,32		
			costo fisso		11,5	tariffa	
					15,47	totale 90%	
			5% supp ind	5%	0,86	tariffa	10% tariffa
			3,5% spazi	3,5%	0,60	tariffa	
					0,00	tariffa	
			1,5% fondo PTA	1,5%	0,26	tariffa	
					1,7	totale 10%	
			totale		17,19		

nuovo regolamento		carico quota	
attuale			
100		75	tariffa
25	tratt 25% quota ente (-)		
75		0,00	tariffa
3,75	tratt 5% perequazione (-)	0,00	tariffa
3,75	tratt 5% Balduzzi (-)	0,00	tariffa
67,5	compenso medico	0,00	
		0,00	
	compenso supporto		
	fondo perequazione	3,75	dipendente
	fondo Balduzzi	3,75	dipendente
	Irapp	5,74	tariffa
	compenso medico	67,50	
	costo fisso	26,5	tariffa
		107,24	totale 90%
	5% supp ind	5,96	tariffa
	3,5% spazi	4,17	tariffa
		0,00	tariffa
	1,5% fondo PTA	1,79	tariffa
		11,9	totale 10%
	totale	119,15	

90% tariffa

10% tariffa



TARIFE INTRAMOENIA ALLARGATA 2023

SPECIALITA':

PROFESSIONISTA:

COD. ICD9	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE	TARIFFA IN EURO	DURATA PRESTAZIONE

GIORNO DI ATTIVITA':

ORARIO:

TEMPO STANDARD:

FIRMA DEL PROFESSIONISTA



Tabella 3: Compensi area a pagamento

PERSONALE	IMPORTO Compenso orario
Dirigente Medico	60/h
Infermiere/ostetrica	35/h
Amministrativo	27/h
Tecnico sanitario	35/h
Operatore socio sanitario	20/h
Ausiliario	16/h